

17/99/CR26/C3/C9/C10

**PARERE SULLO SCHEMA DI DPR RECANTE
IL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DEL REGOLAMENTO UE N. 1303/2013
IN MATERIA DI AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE PER I PROGRAMMI COFINANZIATI DAI
FONDI STRUTTURALI E
DI INVESTIMENTO EUROPEI PER IL PERIODO DI PROGRAMMAZIONE 2014-2020**

Punto 26) O.d.g. Conferenza Stato-Regioni

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome **esprime parere favorevole** sullo schema di DPR, condizionato all'accoglimento degli emendamenti di cui ai punti 1 e 2.

Emendamenti condizionanti il parere:

- 1) All'articolo 1 dello schema di DPR aggiungere un comma 5 del seguente tenore:
“Sono fatte salve condizioni di ammissibilità specifiche più restrittive definite dalle Autorità di Gestione dei singoli programmi cofinanziati dai fondi SIE e approvati dalla Commissione europea”.
- 2) Si segnala la necessità di integrare l'articolo 15 dello schema di DPR, esplicitando l'esclusione dell'IRAP dalle spese ammissibili, vista la nota protocollo RTD/A/4/IMSR/MB/VM/ (2007) Adonis D/567923 del 10 gennaio 2008 della Direzione generale Ricerca della Commissione europea, con la quale si comunicava l'esclusione dell'IRAP dai costi ammissibili al cofinanziamento dei fondi europei.

La Conferenza esprime altresì le seguenti osservazioni ed emendamenti, che non condizionano il parere. La Conferenza ritiene, comunque, importante un loro accoglimento e invita il Governo a tenerne conto.

Altri emendamenti e osservazioni:

- 3) Si segnala che le disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera d), non sono applicabili ai Programmi cofinanziati dal FEASR e alle spese erogate attraverso gli Organismi Pagatori di cui al regolamento (UE) 1306 del 2013. L'articolo 25 del regolamento (UE) 480 del 2014, infatti, è inserito nel CAPO IV, il cui titolo recita “Disposizioni che integrano la parte IV del Regolamento UE 1303 del 2013, applicabili al FESR, al FSE, al Fondo di Coesione e al FEAMP”, escludendo quindi esplicitamente l'applicazione del capo al FEASR.
- 4) All'articolo 15 dello schema di DPR, al termine del comma 7, aggiungere la frase: “Nel caso di soggetti pubblici sono comprese anche le spese per la delegazione di pagamento”.
- 5) All'articolo 17 dello schema di DPR specificare che tra le spese per l'acquisto di terreni non debbano rientrare quelle effettuate per espropriazioni per pubblica utilità nell'ambito di operazioni attuate da beneficiari pubbliche amministrazioni.

- 6) Il comma 3 dell'articolo 21 dello schema di DPR è errato, in quanto non in linea con l'articolo 71 del Regolamento 1303 del 2013. Infatti nei paragrafi 2, 3 e 4 non ci sono le conseguenze del mancato rispetto del principio di stabilità. Si suggerisce di riformulare l'articolo 21 con un semplice rinvio all'articolo 71 del Regolamento 1303 del 2013.
- 7) All'articolo 23 dello schema di DPR, aggiungere dopo il comma 2 un riferimento al periodo transitorio dal 1° gennaio 2014 alla data di entrata in vigore del presente DPR, nel quale si faccia riferimento al DPR precedente, fatte salve le novità regolamentari introdotte per il periodo di programmazione 2014-2020.

Roma, 27 luglio 2017